

Numero di pubblicazione 1484.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1025.

Proroga del termine per la nomina degli ufficiali della Divisione speciale di polizia per la Capitale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, concernente lo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il termine di trenta giorni, fissato dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, per la nomina degli ufficiali della Divisione speciale di polizia per la Capitale, è prorogato al 31 maggio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1928 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 272, foglio 161. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1485.

REGIO DECRETO 24 maggio 1928, n. 1031.

Istituzione di una moneta nazionale d'argento da L. 20, commemorativa del 10° annuale della Vittoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1862, n. 788;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148;

Visto il R. decreto 8 settembre 1927, n. 1916;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una moneta nazionale di argento da L. 20 commemorativa del 10° annuale della Vittoria.

Art. 2.

E' autorizzata la coniazione e l'emissione di tale moneta per l'ammontare complessivo di L. 500 milioni, che faranno

parte del contingente già autorizzato col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148.

Art. 3.

Le caratteristiche delle nuove monete sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale — Liro	Diametro — mm.	Titolo millesimo		Peso			Contorno
			Legale	Tolleranza in più o in meno millesimi	Legale	Tolleranza in più o in meno millesimi	Tolleranza per consumo di circolazione millesimi	
Argento...	20	35,5	600	4	20	5	50	Godronato

Essa porterà:

nel diritto: circolarmente a sinistra: « Vittorio Emanuele III. Re »; nel campo: la Effigie Nostra in divisa, rivolta a sinistra, con l'elmetto di guerra; circolarmente a destra: « G. Romagnoli » (autore del modello) - « A. Motti inc. » (incisore capo della Regia zecca);

nel rovescio: in alto a destra: « Italia »; a sinistra: la parte centrale del Fascio Littorio Romano recante nel campo la scure con la testa di leone e con il motto, che, con animo di legionario romano, Pignoto Fante del Piave segnò per le future genti italiane: « MEGLIO. — VIVERE. UN. — GIORNO. DA. — LEONE. CHE. — CENTO. ANNI. — DA PECO — RA. » e sulla legatura delle verghe le date commemorative del decimo anno della Vittoria: in alto: « MCMXXVIII »; in basso: « MCMXXVIII. — A. VI. »; a sinistra: l'indicazione del valore « L. 20 » e sotto « R. » (iniziale della Zecca).

Art. 4.

E' approvato il tipo della suddetta moneta di argento conforme alla descrizione tecnica di cui all'articolo precedente ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Le impronte eseguite in conformità dell'anzidetta descrizione tecnica saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 5.

Le monete commemorative da L. 20 avranno corso legale nel Regno e nelle Colonie a partire dal 18 giugno 1928 - Anno VI, con potere liberatorio fino a L. 1000.

Art. 6.

Per l'emissione di queste monete valgono le stesse norme emanate col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, per le monete di eguale taglio attualmente in circolazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1928 - Anno VI  
Atti del Governo, registro 272, foglio 169. — SIROVICH.